



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.9.2023
COM(2023) 536 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito alla modifica dell'allegato XXII dell'accordo di associazione

ALLEGATO

DECISIONE N. .../2023 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA che modifica l'allegato XXII dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in particolare l'articolo 406,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione ("l'accordo") tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, è stato firmato il 16 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) Il preambolo dell'accordo riconosce l'impegno della Georgia a ravvicinare progressivamente la sua legislazione nei settori pertinenti a quella dell'UE, in conformità all'accordo in questione, nonché ad attuarla in maniera efficace. Il preambolo riconosce inoltre l'impegno delle Parti a rispettare i principi dello sviluppo sostenibile, a salvaguardare l'ambiente e a mitigare i cambiamenti climatici, al continuo miglioramento della governance ambientale e a soddisfare le esigenze ambientali, anche mediante la cooperazione transfrontaliera e l'attuazione di accordi internazionali multilaterali, nonché la loro volontà di migliorare il livello di sicurezza della sanità pubblica e di tutela della salute umana quale elemento essenziale per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica. Le Parti si dichiarano fiduciose che l'accordo instaurerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra le Parti e soprattutto per lo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti e stimolerà la concorrenza, fattori indispensabili per la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'economia;
- (3) L'articolo 1 dell'accordo fa riferimento all'obiettivo di sostenere gli sforzi della Georgia volti a sviluppare il proprio potenziale economico mediante la cooperazione internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'UE.
- (4) L'articolo 283 dell'accordo stabilisce che le Parti sviluppano la cooperazione e armonizzano le politiche per contrastare e combattere le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa. Tale cooperazione prevederà, tra l'altro, il graduale ravvicinamento, per quanto possibile, delle aliquote delle accise sui prodotti del tabacco, tenendo conto dei vincoli del contesto regionale e in conformità alla convenzione quadro per la lotta al tabagismo dell'Organizzazione mondiale della sanità.
- (5) L'articolo 285 dell'accordo stabilisce che la Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXII dell'accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

- (6) A norma dell'articolo 406, paragrafi 1 e 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione può prendere decisioni ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'accordo. In particolare, può aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo, tenendo conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione e delle norme applicabili contenute negli strumenti internazionali ritenuti pertinenti per le Parti.
- (7) Il Consiglio di associazione deve pertanto modificare l'allegato XXII dell'accordo,
- HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Conformemente all'allegato XXII dell'accordo di associazione UE-Georgia e alla direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, entro la fine del 2026 l'accisa globale (che deve consistere di un elemento specifico compreso tra il 7,5 % e il 76,5 % dell'onere fiscale totale, espresso come importo fisso per 1 000 sigarette, e di un elemento ad valorem, espresso come percentuale del prezzo massimo di vendita al minuto) in Georgia non è inferiore a 90 EUR per 1 000 sigarette e al 60 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto. La Georgia garantisce di raggiungere l'obiettivo di aliquota dell'accisa attraverso un aumento graduale fino al 2026.

Articolo 2

Conformemente all'allegato XXII dell'accordo di associazione UE-Georgia e alla direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, entro la fine del 2026 l'accisa globale (specifica più ad valorem, se del caso) in Georgia non è inferiore al 5 % del prezzo di vendita al minuto o a 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo nel caso dei sigari e i sigaretti, al 50 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto o a 60 EUR al chilogrammo per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, al 20 % del prezzo di vendita al minuto o a 22 EUR per chilogrammo per gli altri tabacchi da fumo. La Georgia garantisce di raggiungere l'obiettivo di aliquota dell'accisa attraverso un aumento graduale fino al 2026.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a...,

*Per il Consiglio di associazione
Il presidente*